

**COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE**  
**PROVINCIA DI TORINO**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 26 Novembre 2003*

# SOMMARIO

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Funzionario responsabile
- Articolo 4 Oggetto della tassa
- Articolo 5 Soggetti attivi e passivi

## **CAPO II – NORME E PROCEDURE**

- Articolo 6 Domanda di concessione o di autorizzazione
- Articolo 7 Rimborso spese
- Articolo 8 Deposito cauzionale
- Articolo 9 Rilascio del provvedimento
- Articolo 10 Disciplinare
- Articolo 11 Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti
- Articolo 12 Diritti di terzi
- Articolo 13 Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 14 Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione
- Articolo 15 Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 16 Sospensione della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 17 Subingresso nella concessione o nell'autorizzazione
- Articolo 18 Rinnovo della concessione
- Articolo 19 Norme per l'esecuzione dei lavori
- Articolo 20 Limiti alle occupazioni stradali
- Articolo 21 Occupazioni d'urgenza

## **CAPO III – DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA**

- Articolo 22 Denuncia dell'occupazione
- Articolo 23 Modalità, termini e differimenti dei versamenti
- Articolo 24 Pagamenti a rate
- Articolo 25 Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 26 Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee
- Articolo 27 Agevolazioni nel calcolo della superficie
- Articolo 28 Esenzioni
- Articolo 29 Riscossioni coattive e rimborsi

## **CAPO IV – CONTROLLI E CONTENZIOSO**

- Articolo 30 Disciplina dei controlli
- Articolo 31 Contenzioso

## **CAPO V – SANZIONI E RAVVEDIMENTO**

- Articolo 32 Occupazioni abusive
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Articolo 35 Ravvedimento

## **CAPO VI – NORME FINALI**

- Articolo 36 Concessioni e autorizzazioni in atto
- Articolo 37 Norme abrogate
- Articolo 38 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 39 Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 40 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 41 Rinvio dinamico

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del regolamento**

- (1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Germano Chisone nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i..

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

- (1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- “occupazione”: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
  - “occupazioni permanenti”: occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - “occupazioni temporanee”: occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
  - “suolo pubblico” o “spazio pubblico”: le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge
  - “regolamento”: il presente regolamento;
  - “tassa”: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - “concessione” o “autorizzazione”: l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - “occupazione continuativa”: occupazione ripetitiva nel corso dell'anno;
  - “occupazione non continuativa”: occupazione fatta in più periodi.

#### **Articolo 3**

##### **Funzionario responsabile**

- (1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 è individuato nel responsabile del servizio tributi.
- (2) Il funzionario responsabile cui è affidata la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della predetta tassa, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
- (3) È facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
- (4) L'ufficio tributi è incaricato di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo (regolamento, tariffe, riscossione coattiva, rimborsi).
- (5) L'ufficio polizia municipale è incaricato di ogni attività organizzativa e gestionale delle occupazioni temporanee e permanenti (concessioni, autorizzazioni, riscossioni, accertamenti e verifiche in merito all'occupazione anche con riferimento alla pubblica sicurezza).

- (6) Le concessioni per l'occupazione permanente e le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono sottoscritte dal funzionario responsabile su proposta dell'ufficio polizia municipale

#### **Articolo 4** **Oggetto della tassa**

- (1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
- (2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- (3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- (4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

#### **Articolo 5** **Soggetti attivi e passivi**

- (1) La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

### CAPO II

#### NORME E PROCEDURE

#### **Articolo 6** **Domanda di concessione o di autorizzazione**

- (1) Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune.
- (2) La domanda, redatta in conformità alla legge sul bollo, deve contenere:
- le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
- (3) La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esenta dal pagamento della tassa.
- (4) Il comune potrà richiedere chiarimenti, integrazioni, illustrazioni (disegni, fotografie, ecc..) per l'istruttoria.
- (5) Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione o autorizzazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

- (6) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione o autorizzazione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

### **Articolo 7** **Rimborso spese**

- (1) Alla richiesta di concessione o di autorizzazione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la ricevuta di versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

Autorizzazione richiesta	Rimborso spese stampati	Diritti di Istruttoria	Diritti di Sopralluogo	TOTALE
Occupazioni permanenti	0,50	0,50	0,50	1,50
Occupazioni temporanee	0,50	0,50	0,50	1,50

- (2) I versamenti possono essere effettuati all'economista comunale, alla tesoreria comunale o mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di San Germano Chisone.
- (3) Gli importi di cui al presente articolo potranno essere variati in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.
- (4) Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

### **Articolo 8** **Deposito cauzionale**

- (1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.
- (2) La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.
- (3) Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori fino ad un periodo massimo di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
- (4) Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

### **Articolo 9** **Rilascio del provvedimento**

- (1) L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non previa concessione o autorizzazione del responsabile del servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto della concessione o dell'autorizzazione o in allegato

ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione o dell'autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e dei manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

- (2) Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 6 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.
- (4) Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.
- (5) Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione o del provvedimento di diniego delle stesse.
- (6) Il responsabile nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica della tassa, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 10 Disciplinare**

- (1) Il disciplinare di cui al precedente articolo 9 dovrà prevedere di:
  - limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
  - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
  - curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione o dell'autorizzazione, il bene occupato;
  - versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al richiedente stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione o autorizzazione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni o autorizzazioni precedenti;
  - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nella concessione o nell'autorizzazione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

- (2) Copia del disciplinare, a cura del funzionario competente al rilascio, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione della tassa nonché all'ufficio di polizia municipale e all'ufficio tecnico per i controlli di competenza.
- (3) La concessione, l'autorizzazione e il disciplinare devono essere tenuti dal richiedente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

### **Articolo 11** **Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti**

- (1) La concessione o l'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione o all'autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- (2) Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, il richiedente deve procurarsi, a sua cura e sotto la propria responsabilità, le autorizzazioni edilizie necessarie.

### **Articolo 12** **Diritti di terzi**

- (1) La concessione o l'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.

### **Articolo 13** **Revoca della concessione o dell'autorizzazione**

- (1) Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene oggetto della concessione o dell'autorizzazione ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
- (2) Le concessioni o le autorizzazioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- (3) La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- (4) La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- (5) Nella determinazione di revoca è assegnato al titolare della concessione o dell'autorizzazione un congruo termine per la esecuzione del lavoro di sgombero e il restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
- (6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale o mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al titolare della concessione o dell'autorizzazione.
- (7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione e per effetto di esso lo stesso titolare è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.



**Articolo 14**  
**Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione**

- (1) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata e del deposito cauzionale di cui all'art. 8. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso spese di cui all'art. 7.
- (2) Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso della tassa già versata. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente art. 8 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

**Articolo 15**  
**Decadenza della concessione o dell'autorizzazione**

- (1) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte dalla concessione, dall'autorizzazione o dal disciplinare, alle norme stabilite dal presente regolamento oppure, essendo in ritardo con il pagamento della tassa, non adempia al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
- (2) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione incorre altresì nella decadenza:
  - allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione o autorizzazione accordatagli;
  - qualora avvenga il passaggio, nei modi e nella forme di legge, del bene oggetto della concessione o dell'autorizzazione dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire una concessione o un'autorizzazione da parte del Comune.
- (3) La decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i motivi previsti dal comma 1 del presente articolo fa sorgere il diritto del Comune a trattenere la tassa pagata in via anticipata, a titolo di penale. La decadenza per i motivi previsti dal comma 2 del presente articolo dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- (4) Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca nel precedente art. 14.

**Articolo 16**  
**Sospensione della concessione o dell'autorizzazione**

- (1) È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione o autorizzazione, senza diritto di indennizzo alcuno ai titolari delle concessioni o delle autorizzazioni, salvo il caso di sgombero permanente, nel qual caso si applica il disposto del 3° comma del precedente art. 13.
- (2) Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il titolare della concessione o dell'autorizzazione potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- (3) Parimenti il titolare della concessione o dell'autorizzazione non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro regolamento.

## **Articolo 17**

### **Subingresso nella concessione o nell'autorizzazione**

- (1) Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o di autorizzazione temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non può essere trasferito a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
- (2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa o autorizzata l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione o autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
- (3) Se l'originario titolare della concessione o dell'autorizzazione è in regola con il pagamento della tassa quella della nuova concessione o autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- (4) Per la nuova concessione o autorizzazione:
  - non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 7;
  - dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
  - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione o autorizzazione.
- (5) L'originario titolare della concessione o dell'autorizzazione, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 8 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione o all'autorizzazione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

## **Articolo 18**

### **Rinnovo della concessione**

- (1) Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento della tassa dovuta.

## **Articolo 19**

### **Norme per l'esecuzione dei lavori**

- (1) Durante l'esecuzione dei lavori il titolare della concessione o dell'autorizzazione, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte dalla concessione o dall'autorizzazione:
  - non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri titolari di concessioni o di autorizzazioni, o intralci alla circolazione;
  - evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spavento, pericolo e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai

passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul titolare della concessione o dell'autorizzazione.

- (2) La concessione o l'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nel provvedimento stesso.
- (3) È vietato al titolare della concessione o dell'autorizzazione arrecare qualsiasi danno al suolo, infiggervi pali, chiodi o punte o smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
- (4) Se il titolare della concessione o dell'autorizzazione, alla scadenza della stessa, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il titolare anche trattenendo il deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **Limiti alle occupazioni stradali**

- (1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- (2) Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di applicazione del Codice della Strada.
- (3) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
- (4) All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
- (5) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

## **Articolo 21**

### **Occupazioni d'urgenza**

- (1) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione o autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- (2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## CAPO III

### DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA.

#### **Articolo 22**

##### **Denuncia dell'occupazione**

- (1) Il regolare versamento della tassa indicata nella concessione o nell'autorizzazione entro i termini previsti tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione.
- (2) Qualora si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve presentare apposita denuncia entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

#### **Articolo 23**

##### **Modalità, termini e differimenti dei versamenti**

- (1) I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
  - il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
  - il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
- (2) Le tasse relative alle occupazioni permanenti dovranno essere versate nei termini seguenti:
  - per l'anno del rilascio, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa;
  - per gli anni successivi entro il 31 gennaio.
- (3) Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
- (4) Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché la tassa sia stata pagata per intero, nel termine prescritto.

#### **Articolo 24**

##### **Pagamenti a rate**

- (1) Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo della tassa superi € 250,00 su richiesta dell'interessato, può essere consentito il versamento in rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, con applicazione degli interessi legali. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno il beneficio del pagamento a rate si applica dal secondo anno.
- (2) In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il predetto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

#### **Articolo 25**

##### **Suddivisione del territorio comunale**

- (1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".

## **Articolo 26**

### **Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee**

- (1) Sulla tassa determinata applicando le tariffe in vigore, sono concesse, le seguenti riduzioni:
  - del 25% per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni;
  - del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - del 80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
  - del 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
  - del 50% le tariffe per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- (2) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento a condizione che il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione venga effettuato anticipatamente e il titolare dell'autorizzazione sottoscriva una quietanza con la clausola che qualora l'occupazione, per fatto imputabile al titolare, abbia una durata inferiore a quella richiesta non avrà diritto ad alcuna restituzione della tassa versata.
- (3) Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati.
- (4) Sulla tassa determinata applicando le tariffe in vigore, è applicata la maggiorazione del 20% nel caso di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- (5) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- (6) Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, la tassa è commisurata alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

## **Articolo 27**

### **Agevolazioni nel calcolo della superficie**

- (1) Le superfici eccedenti i 1.000 m<sup>2</sup>, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- (2) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 m<sup>2</sup>, del 25 per cento per la parte eccedente 100 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup>, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 m<sup>2</sup>.

## **Articolo 28**

### **Esenzioni**

- (1) Sono esenti dalla tassa:
  - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;

- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - le occupazioni di aree cimiteriali;
  - i passi carrabili;
  - le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
  - le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - promozione manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri<sup>2</sup>;
  - le occupazioni di aree e di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
  - le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenza, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con addobbi, festoni, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- (2) Le esenzioni di cui sopra saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati.

## **Articolo 29**

### **Riscossioni coattive e rimborsi**

- (1) Per la riscossione coattiva della tassa e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- (2) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

- (3) Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente art. 3.
- (4) Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16.0.1999, n. 129 e dell'art. 17 della legge 15.05.1997, n. 127 e tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e di riscossione, gli importi inferiori a € 15,00 accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare se i relativi importi superano il predetto limite
- (5) Il limite di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle attività di controllo, di accertamento e di liquidazione.

#### CAPO IV

#### CONTROLLI E CONTENZIOSO

##### **Articolo 30** **Disciplina dei controlli**

- (1) La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.
- (2) È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la tassa, per la notifica, al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione della tassa o maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- (3) Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio polizia municipale.
- (4) Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31.12.1996, n. 675 e s.m.i., a tutela della riservatezza dei cittadini.

##### **Articolo 31** **Contenzioso**

- (1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/1971.
- (2) Le controversie concernenti l'applicazione della tassa di occupazione, se e quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### CAPO V

#### SANZIONI E RAVVEDIMENTO

##### **Articolo 32** **Occupazioni abusive**

- (1) Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali, civili e amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal successivo art. 33, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

- (2) In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupati medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
- (3) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
- (4) Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

### **Articolo 33** **Sanzioni**

- (1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
- (2) Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
- (3) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti della tassa dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
- (4) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.
- (5) Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.
- (6) L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

### **Articolo 34** **Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

- (1) Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
- (2) L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
- (3) In deroga alle previsioni dei commi precedenti, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- (4) Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente alla tassa dovuta.
- (5) L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.



## **Articolo 35**

### **Ravvedimento**

- (1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
  - ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento della tassa, avviene entro il termine per la presentazione della denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quanto non prevista denuncia periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- (2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della tassa o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.
- (3) Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

## CAPO VI

### NORME FINALI

#### **Articolo 36**

##### **Concessioni e autorizzazioni in atto**

- (1) Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento della tassa dovuta, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
- (2) È data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati eventuale documentazione integrativa.

#### **Articolo 37**

##### **Norme abrogate**

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Articolo 38**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 39**  
**Entrata in vigore del regolamento**

- (1) Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge.

**Articolo 40**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- le leggi nazionali e regionali;
  - lo Statuto comunale;
  - i regolamenti comunali.

**Articolo 41**  
**Rinvio dinamico**

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**ALLEGATO A**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI**  
**E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE**

**PRIMA CATEGORIA**

Piazza Martiri della Libertà	Via Guido Vincon
Piazza Valdo Jalla	Via I Maggio
Piazza XX Settembre	Via Molino
Piazzetta dell'Orso	Via Mondoni
Stradale Pramollo	Via Piero Jahier
Via Broua Rolando	Via Scuole
Via Carlo Alberto Tron	Via Umberto I
Via della Croce	Via Vittorio Veneto
Via Ecole des Filles	Via XXV Aprile
Via Gerbido	Vicolo Costabel
Via Ghersine	

**SECONDA CATEGORIA**

Borgata Azzari	Borgata Martinat
Borgata Balmas	Borgata Minusani
Borgata Barriere	Borgata Pragiassaud
Borgata Bauciarina	Borgata Pragiordano
Borgata Benna	Borgata Pralarossa
Borgata Bernardi	Borgata Provenzal
Borgata Bert	Borgata Roccia
Borgata Bleynat	Borgata Roncaglia
Borgata Briere	Borgata Ronchi
Borgata Burno	Borgata Rosbello
Borgata Campasso	Borgata Rua
Borgata Castellazzo	Borgata Sagna
Borgata Chiabrandi	Borgata Sangle
Borgata Chiotasso	Borgata Saretto
Borgata Ciampetti	Borgata Savoia
Borgata Ciauvina	Borgata Siburna
Borgata Colombatti	Borgata Tagliaretto
Borgata Combina	Borgata Timonsella
Borgata Corbiera	Borgata Toison
Borgata Dondeinera	Borgata Turina
Borgata Dormigliosi	Borgata Valetti
Borgata Fornaisa	Borgata Verdura
Borgata Fossat	Casolare Alberetti
Borgata Gaido	Casolare Ambertini
Borgata Gallian	Casolare Brich
Borgata Garde	Casolare Giulia
Borgata Garossini	Casolare Marial

Borgata Gianassoni  
Borgata Gondini Inferiori  
Borgata Gondini Superiori  
Borgata Grisse  
Borgata Marchisa

Casolare Pellata  
Via Ponte Palestro  
Via Rameite  
Via Ronchi  
Via Turinella